

La professione del consulente tecnico in informatica forense

DFA Open Day 2019

Michele Ferrazzano

Perché il consulente tecnico?

Giusto processo e contraddittorio (art. 111 Cost.)

- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
- Ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
- La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Giusto processo e contraddittorio (art. 111 Cost.)

Il contraddittorio...

- **Contraddire provando in merito agli aspetti tecnici del fatto**
- Consulenza tecnica
 - attività di consulenza esercitata da un **esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze in ambito processuale** nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).

II C.T.



II C.T.



Il C.T.

Competenze tecniche

Approccio metodologico

Conoscenza degli aspetti giuridici



Ruoli

Ruoli

- Ausiliario (tecnico) della Polizia Giudiziaria (Ausiliario di P.G.)
- Consulente Tecnico Pubblico Ministero (C.T. P.M.)
- Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
- Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)
- Perito (ausiliario) del Giudice (perito)
- Penale
- Civile
- Amministrativo
- Corte dei conti
- Tributario

C.T. nel procedimento penale

- Ausiliario di P.G.
 - Art. 348, c. 4, c.p.p.
- Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (C.T. P.M.)
 - artt. da 220 a 233, 359, 360, 501, 502, 510 (c.p.p.)
 - di regola deve essere scelto tra gli iscritti agli albi dei periti (art. 73 disp. att. c.p.p.)
- Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) – Consulente delle altre Parti del processo
 - artt. da 220 a 233, 359, 360, 501, 502, 510 (c.p.p.)
 - endoperitale / extraperitale
 - anche a spese dello Stato
- Perito = Ausiliario del Giudice
 - artt. da 220 a 232, 508 (c.p.p.)

C.T. negli accertamenti tecnici non ripetibili e nelle investigazioni difensive

Accertamenti tecnici non ripetibili

- Il consulente tecnico nominato ha il diritto di:
 - assistere al conferimento dell'incarico
 - partecipare agli accertamenti
 - formulare osservazioni e riserve

Investigazioni difensive

- Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al P.M. per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360
- Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il P.M., personalmente o mediante delega alla P.G., ha facoltà di assistervi

C.T. nei casi di perizia

Art. 225. Nomina del consulente tecnico

- Disposta la perizia, il PM e le parti private hanno facoltà di nominare propri C.T. in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti
- Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un C.T. a spese dello Stato

Art. 230. Attività dei consulenti tecnici

- I C.T. possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale
- Possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione
- Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia
- La nomina dei C.T. e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali

C.T. fuori dai casi di perizia (art. 233 c.p.p.)

- Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121
- Il giudice può autorizzare il C.T. ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il C.T. non è intervenuto
- A.G. impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone
- Qualora, successivamente alla nomina del C.T., sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1

C.T. nel procedimento civile (e negli altri procedimenti)

- **Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.)** = Ausiliario del Giudice
 - artt. da 61 a 64, da 191 a 200 Codice di Procedura Civile (c.p.c.)
 - artt. 13-24, da 89 a 92 disposizioni attuative del codice di procedura civile (disp. att. c.p.c.)
- **Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)** = Parti
 - art. 201 c.p.c.

Obblighi e responsabilità

Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone

- Se il testimone, il **perito**, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il **consulente tecnico**, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma ...
-

Responsabilità

- Consulente Tecnico di Parte
 - Obbligazioni da contratto
 - Obblighi di legge
 - Deontologia per iscritti all'Albo degli ingegneri dell'Informazione
 - Privacy
 - No reati
- Perito / C.T. del PM / C.T.U.
 - Obblighi di legge
 - Deontologia
 - per iscritti all'Albo degli ingegneri dell'Informazione
 - Privacy
 - No reati

Falsa perizia (art. 373 c.p.)

- Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
 - La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
-

Frode processuale (art. 374 c.p.)

- Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni
- La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata

Frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.)

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
 - a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato
 - b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito
- Se il fatto è commesso mediante **distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento**, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, **di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento**, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori

C.T. e GDPR

- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
 - (Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008, G.U. n. 275, 24 novembre 2008)
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
 - (Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008, G.U. n. 178 del 31 luglio 2008)

Compensi

Compenso CTP

- Art. 2233 c.c. "Compenso"
- Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene
- Compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione

Compenso C.T. Autorità Giudiziaria

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Ausiliario di P.G. | • Pubblico Ufficiale |
| • Consulente Tecnico del P.M. | • Obbligazioni da <ul style="list-style-type: none">• atto di nomina• legge |
| • Perito del Giudice | • Compensi secondo D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 <ul style="list-style-type: none">• Vacanze (a tempo) |
-

Compenso C.T. a spese dello stato (gratuito patrocinio)

- Art. 102 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T.U. Spese di Giustizia
 - Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.
 - Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.
- Per reddito
 - Titolare di reddito annuo imponibile non superiore a € 11.493,82
- Per alcuni casi

Garanzie

Garanzie di libertà del difensore (art. 103 c.p.p.)

- Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
 - a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
 - b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
- Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, **nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere**
- **a sequestro** di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
- Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
- Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
- **Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni** dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, **dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite**.
- Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
- **Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati**

Segreto professionale (art. 200 c.p.p.)

- Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
 - i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano
 - gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i **consulenti tecnici** e i notai
 - i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria

Diritti

Diritto al riconoscimento della specificità *Consulente tecnico informatico forense*

- Non esiste un autonomo Albo degli Informatici
 - Esiste la Sezione A Albo Ingegneri settore dell'Informazione
 - Iscrizione previo esame di abilitazione
 - TAR Lazio, Sez. III Bis, 27/11/2013 n. 10163 supera la preclusione a:
 - Laureati in Scienze dell'Informazione (vecchio ordinamento)
 - Laureati in Informatica (vecchio ordinamento)
 - Nell'Albo dei Consulenti del Tribunale
 - non esiste la Sezione «Informatici»
 - non esiste la sezione «Informatici forensi»
 - Nell'Albo degli Esperti della Camera di Commercio
 - non esiste la Sezione «Informatici»
 - tantomeno la sezione «Informatici forensi»
-

Formazione suggerita

- Informatica
 - Dispositivi/Sistemi operativi
 - Programmazione
 - Reti
 - Sicurezza
 - Telecomunicazioni
- Diritto sostanziale
 - Costituzionale, Civile (Lavoro, Societario), Penale, Amministrativo, Tributario...
 - Diritto processuale
 - Elementi di Ordinamento Giudiziario
 - Diritto dell'informatica
 - Informatica forense
- Aggiornamento costante
 - Evoluzione tecnologica
 - Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali

L'associazione ONIF

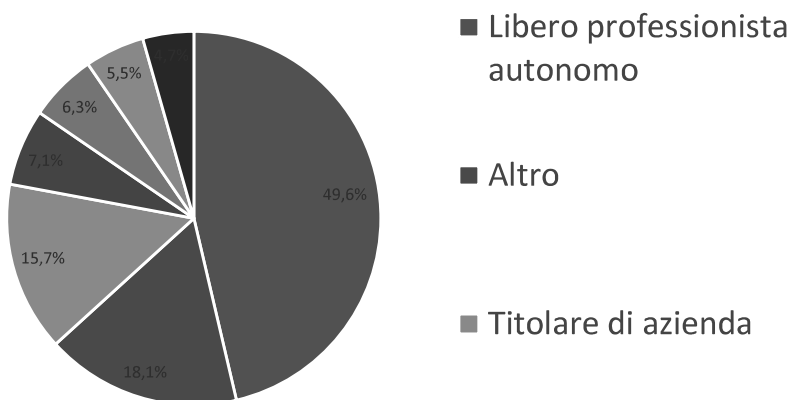
- L'Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense (ONIF) nasce dall'idea di un gruppo di professionisti del settore e ha lo scopo di promuovere la figura dell'informatico forense
- Obiettivi
 - definire metodologie condivise per l'identificazione, l'acquisizione e l'analisi dei dati digitali in ambito forense
 - condividere modalità operative, tecnologia, prestazioni professionali
 - predisporre ed aggiornare periodicamente la valutazione economica dei servizi di informatica forense su casi paradigmatici
 - sensibilizzare, a tutti i livelli, il riconoscimento della professionalità e una congrua valutazione economica della stessa
 - diffondere la conoscenza dell'informatica forense e il suo riconoscimento ufficiale

ONIF – Survey

- Interamente dedicato alla figura professionale dell'Informatico Forense
- Delineare un quadro delle caratteristiche e delle criticità di questa attività professionale
- 84 domande suddivise in 6 aree tematiche:
 - Formazione personale e professionale
 - Modalità di svolgimento della professione
 - Laboratorio e attrezzature di lavoro

ONIF – Survey

Come svolge attività



ONIF – Survey

Titoli

- il 72,6% ha una laurea, ma solo il 40,3% ha una laurea attinente alla materia
- il 19,2% ha una laurea in materie non scientifiche (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, psicologia, ...)

Licenza media	Ingegneria	Laurea (generico)
Maturità	Ingegneria civile	Psicologia
Master in scienze criminologiche	Ingegneria elettronica	Scienze delle comunicazioni
Dottorato di ricerca	Ingegneria elettrotecnica	Scienze giuridiche
Economia	Ingegneria informatica	Scienze politiche
Fisica	Ingegneria meccanica	Sicurezza informatica
Giurisprudenza	Ingegneria telematica	
Informatica		

ONIF – Survey

Formazione e albi

- 1/3 ha seguito un corso di formazione in materia
 - prevalentemente SANS, IISFA, AccessData e Encase
- 1/5 ha conseguito una certificazione
 - CIFI (IISFA), ACE (AccessData) e GCFA (SANS)
- Aggiornamento professionale:
 - pubblicazioni scientifiche, consultazione di siti web e l'accesso a mailing list e social network
 - 43% investe meno di 500 €/anno
 - 12% più di 2.000 €/anno
- il 53% non è iscritto ad alcun albo professionale, i restanti sono per lo più ingegneri
 - il motivo di non iscrizione è prevalentemente dovuto all'assenza di un albo degli informatici per chi non ha una laurea
- il 42% è iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il proprio Tribunale di riferimento
 - alcuni hanno dichiarato di essere iscritti a più Tribunali
 - teoricamente non è possibile...
- **solo il 30% ha una assicurazione professionale**

ONIF – Survey

Tipo di consulenze e aree geografiche

- Maggior parte di consulenze in ambito penale e/o civile
 - Qualche caso giuslavoristico e stragiudiziale
- Incarichi principalmente da:
 - PM, PG, avvocati penalisti, avvocati civilisti, aziende medio-grandi
- Contatto con un nuovo cliente prevalentemente con passaparola
- 1/3 ha fatto meno di 10 C.T. negli ultimi 3 anni
- 1/5 ha fatto oltre 50 C.T. negli ultimi 5 anni
- nel 40% dei casi, C.T. richiede 3 settimane di lavoro
- Le regioni italiane con più incarichi: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Campania
- Incarichi fuori Italia
 - 18% in Europa
 - 8% Extra-Europa

ONIF – Survey

Tipo di attività

- Si esaminano prevalentemente
 - PC Windows e server Windows e Linux
 - Smartphone Android e iOS
- Altri ambiti dove si riscontrano attività di consulenza sono:
 - tabulati e celle telefoniche
 - incident response
 - malware
 - sistemi di videosorveglianza
 - audio e video
 - network
 - analisi di software (es. valutazione delle specifiche rispetto al contratto)

ONIF – Survey

Strumenti utilizzati

- Uso di strumenti commerciali e opensource
 - Prevalenza di uso di distribuzioni Linux per le attività di acquisizione (in particolare DEFT e CAINE). Una buona percentuale è dotata anche di strumenti hardware come write blocker (45%) e duplicatori (38%)
 - Il 35% non possiede strumenti per l'acquisizione di dispositivi mobile

☐ software commerciali più utilizzati

- | | |
|---------------------------------|--|
| ☐ X-Ways | ☐ UFED Cellebrite |
| ☐ EnCase | ☐ Oxygen Forensic |
| ☐ FTK | ☐ MobilEdit |
| ☐ IEF | |

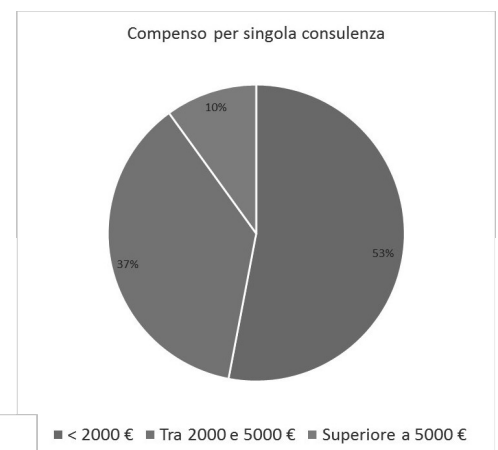
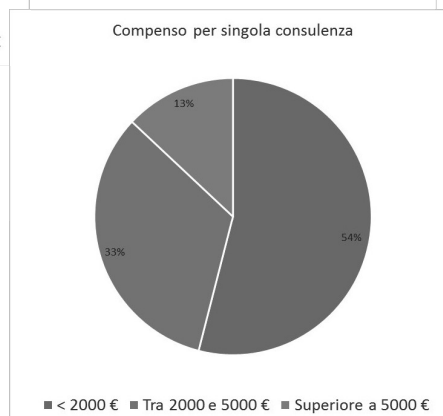
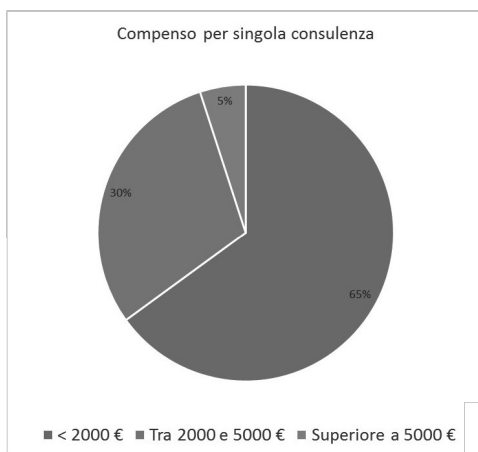
☐ software free/opensource più utilizzati

- ☐ FTK Imager
- ☐ Autopsy
- ☐ OS Forensics
- ☐ RegRipper
- ☐ The Sleuth Kit

| 39 |

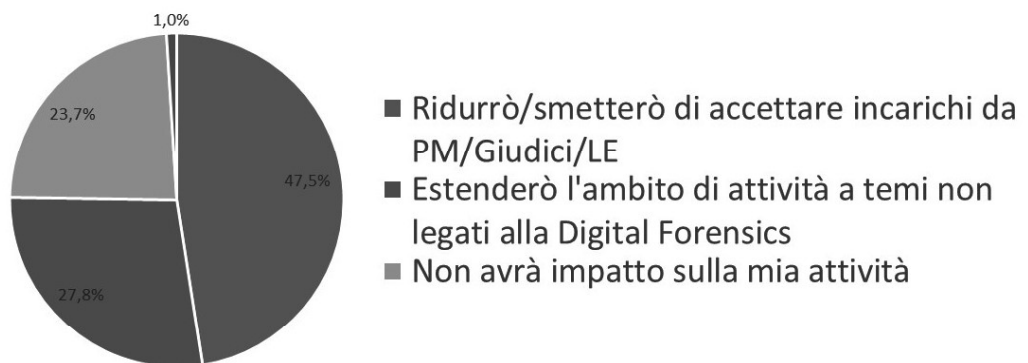
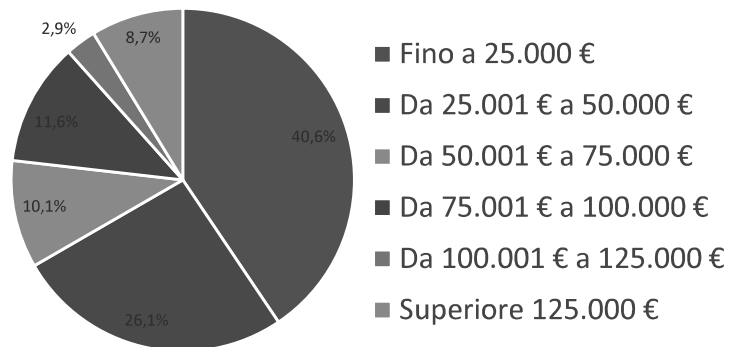
ONIF – Survey

Valore medio consulenza tecnica (penale, civile, parti)



ONIF – Survey

Fatturato dei C.T. e prospettive



ONIF – Survey

Conclusioni

- Professione:
 - variegata, composta da una elevata percentuale di persone la cui preparazione non appare idonea al ruolo
 - complessa, poiché richiede costante studio e aggiornamento
 - costosa, poiché per farla al meglio è inevitabilmente necessario dotarsi di strumenti e di formazione adeguata. E i software e la formazione costano!
 - a basso profitto, come si evince sia dai numeri sulle singole consulenze sia dal fatturato complessivo
- Proposte:
 - definizione di linee guida tecniche e procedurali riconosciute in Italia
 - divulgazione e studio della materia, anche attraverso una più ampia diffusione nelle università di corsi di Informatica Forense nei curriculum legati alla Sicurezza Informatica
 - riconoscimento professionale, ad esempio mediante l'istituzione di un registro nazionale degli esperti forensi
 - valorizzazione economica per chi opera a supporto di Procure e Tribunali mediante l'adeguamento dei criteri di liquidazione dei compensi a Consulenti Tecnici così come previsto dal T.U. Spese di Giustizia